REGOLAMENTO CONSORTILE

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

E IGIENE DEL SUOLO

(art. 198 comma 2 D. Lgs. 152/06)

Approvato nel Consiglio Comunale

Comune di Corio

Atto n° 38 del 27.07.2023

	Revisione: Maggio 2023

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 4
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA 5
ART. 4 - DEFINIZIONI 5
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 9
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 10
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI 11

CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 11

ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO 11
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA 12
ART. 10 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 12
ART. 11 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 12

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 13

ART. 12 – MATERIALI RACCOLTI E FLUSSI 13
ART. 13 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO 13
ART. 14 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO 15
ART. 15 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 15

CAPO IV –DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 16

ART. 16 - RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 16
ART. 17 –RACCOLTE DIFFERENZIATE 17
ART. 18 – CENTRI DI RACCOLTA - ECOSTAZIONI 18
ART. 19 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE 18
ART. 20 - RIFIUTI INGOMBRANTI 19
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI SECCHI 19
ART 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE 20
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA 20
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TESSILI 21
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE 21
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI 22
ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE 23
ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI 23
ART. 29 – AUTOCOMPOSTAGGIO E COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' 23
ART. 30 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE 23
ART. 31 – RACCOLTA DI PAP (PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA) 23
ART. 32 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO 24
ART. 33 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI 24

CAPO V - ALTRI SERVIZI 24

ART. 34- DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI 24
ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI 25
ART. 36 - SPAZZAMENTO STRADALE 26
ART. 37 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI 26
ART- 38 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI 27

CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI 27

ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI 27
ART. 40- OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI 28
ART. 41 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE 28
ART. 42 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI 28
ART. 43 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE 28
ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI 28
ART. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 29
ART. 46- PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI 29
ART. 47- PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA 29
ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI. 30
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI 30
ART 50 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI 30
ART. 51 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI 30
ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI 31
ART. 53 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI 31
ART. 54 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 31

CAPO VII - NORME FINALI 32

ART. 55 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI 32
ART. 56- COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AGLI UTENTI 32
ART. 57 – CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI 33
ART. 58 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 33
ART. 59 - CONTROLLI 34
ART. 60 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI 34
ART. 61- SANZIONI 34
ART. 62 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 35
ART 63 - NORME TECNICHE ATTUATIVE 35
ALLEGATI 35

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ai sensi ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV. e dell'articolo 8 della legge regionale (L.R.) 1/2018, come modificato dalla L.R. 16 febbraio 2021, n. 4, conformemente ai documenti di programmazione regionale di settore.

2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa nazionale e regionale in materia;

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

3. Il presente Regolamento è redatto sulla base di un Regolamento tipo redatto dal ETC CISA - ETC Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (di seguito citato anche semplicemente come "ETC"), ETC di area vasta ai sensi della L.R.1/2018 e s.m.i. per il territorio Ciriè-Valli di Lanzo, al quale sono demandate le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:

- raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
- raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
- raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
- spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
- pulizia e rimozione dei rifiuti da aree pubbliche e private ad uso pubblico
- trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

2. La regolamentazione della tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento municipale.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. Il Comune, tramite il ETC, organizza la gestione dei RU, avviati al recupero e/o allo smaltimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il piano d'ambito adottato ai sensi della normativa vigente.

2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.

3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con

particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”, nonché degli obiettivi generali di riutilizzo e riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza

4. L’'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l’apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

5. La gestione dei rifiuti urbani deve essere attuata in coerenza con il ‘principio della Gerarchia dei rifiuti, ossia rispettando il seguente ordine di priorità (in termini di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale), a norma dell’articolo 179 del D.Lgs.1522/06:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
– smaltimento.

6. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

b) RIFIUTO PERICOLOSO: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

c) PRODUTTORE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

d) LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

e) DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

f) PREVENZIONE: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

g) GESTIONE DEI RIFIUTI: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;.

h) CONFERIMENTO: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.

i) RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

l) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico

m) PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in

modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

n) RIUTILIZZO: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

o) TRATTAMENTO: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

p) RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

q) RECUPERO DI MATERIA: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

r) RICICLAGGIO: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

s) SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

t) STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta.

u) DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta.

v) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti, le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti.

z) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

aa.) ENTE TERRITORIALE COMPETENTE (ETC) è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

ab.) GESTORE (GS) DEL SERVIZIO integrato di gestione di gestione dei rifiuti è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

ac.) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE: comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

ad.) CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (CDR - ECOSTAZIONE): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasportò agli impianti di recupero e trattamento.

ae.) RIFIUTI ORGANICI: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

af.) RIFIUTO URBANO RESIDUO – RUR: il rifiuto residuale indifferenziato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

ag.) RIFIUTI INGOMBRANTI: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE non professionali), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), che per la loro dimensione non sono suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari;

ah.) RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, secondo le definizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 49/2014;

ai.) COMPOST: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.

aj.) IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

ak.) IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

al.) IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

am.) IMBALLAGGIO RIUTILIZZABILE: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

an.) RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione;

ao.) GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 152/2006;

ap.) RACCOLTA DOMICILIARE (o porta a porta): raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta;

aq.) RACCOLTA STRADALE: raccolta eseguita tramite contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;

ar.) RACCOLTA AD ACCESSO CONTROLLATO: raccolta effettuata con contenitori stradali o contenitori multiutenza domiciliari (es. contenitori condominiali) nei quali l'apertura avviene mediante riconoscimento dell'utenza, normalmente tramite dispositivo RFID (Radio Frequency Identification); i contenitori del RUR possono essere equipaggiati con dispositivi di limitazione volumetrica.

as.) SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI SU CHIAMATA (PER APPUNTAMENTO): è il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione, quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti, i grandi RAEE, sfalci e potature;

at.) CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato con l'appaltatore dei servizi di gestione dei rifiuti (GS del servizio);

au.) REGIME DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (EPR): le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

av.) AUTOCOMPOSTAGGIO: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale

prodotto.

aw.) COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

ax.) COMPOSTAGGIO LOCALE o di prossimità: il trattamento di compostaggio disciplinato dall'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006. Il compostaggio collettivo locale può essere effettuato da più utenze domestiche e non domestiche;

ay.) UTENTE: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

az.) UTENZA: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

aaa.) UTENZA SINGOLA: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;

abb.) UTENZA AGGREGATA: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

acc.) UTENZE DOMESTICHE: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

add.) UTENZE NON DOMESTICHE: imprese produttrici di rifiuti urbani;

~~aee.) CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato con il/gli GS/i del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;~~

aff.) TARI è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo1, commi 639 e 651, della legge 147/13, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel D.P.R. 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai sistemi e dei criteri di misurazione previsti dal DM 20 aprile 2017.

agg.) MISURAZIONE PUNTUALE: determinazione del peso o del volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo i Criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto 20 aprile 2017;

ahh.) TARIFFAZIONE PUNTUALE è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale determinati facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità dei rifiuti conferiti.

aii.) ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per altre definizioni vale quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed in generale dalla

normativa di settore vigente, compresa quella regolatoria di ARERA.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1 I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2 Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso D.Lgs.;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti. Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati. Tali rifiuti comportano, così come quelli indicati al successivo punto f), l'attivazione di uno specifico servizio di raccolta differenziata.

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

I rifiuti urbani non includono in linea generale i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

3 Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.

152/06;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/06;

i) i veicoli fuori uso.

4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

6 È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni previste dall'articolo 184-bis del medesimo Decreto.

7 Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

8 Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione dell' ETC del servizio.

ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale di gestione dei

rifiuti, sulla base degli indirizzi dell' ETC e in base alla convenzioni che l'Amministrazione comunale stipula con l'ETC in qualità di autorità di subambito per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale (RUR).

3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato dall' ETC e agli specifici atti amministrativi emanati dall' ETC stesso._Ove ricorrano particolari esigenze il Comune può intervenire con apposite ordinanze.

4. L' ETC e/o il GS in accordo con l'Amministrazione comunale, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

- raccolte domiciliari
- raccolte stradali
- ritiro su chiamata (per appuntamento)
- consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (Centri di raccolta denominati "ecostazioni") od altri punti appositamente allestiti (ad esempio per rifiuti verdi).

5. Il ETC e/o il GS, in accordo con l'Amministrazione comunale:

- attivano iniziative di sensibilizzazione e informazione sugli obiettivi di gestione sostenibile dei rifiuti, sulla prevenzione della produzione di rifiuti, sull' educazione ambientale;
- organizzano campagne di comunicazione dirette all'utenza circa le frazioni di rifiuti da raccogliere separatamente, le modalità di conferimento, l'ubicazione e gli orari di apertura dei Centri di Raccolta e di eventuali altri punti di raccolta.

6. Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali e dei cittadini, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

7. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere

informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto. In generale devono essere garantiti almeno gli elementi informativi minimi individuati da ARERA nel Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR) e nelle sue modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. L'ETC tramite il GS effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:

- raccolte differenziate,
- raccolta dei rifiuti indifferenziati (RUR),

2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:

- carta ed imballaggi in carta e cartone
- vetro
- raccolta di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica lattine di alluminio, barattoli in acciaio e banda stagnata
- frazione organica
- frazione verde
- imballaggi in legno
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- rifiuti ingombranti e RAEE
- farmaci scaduti e pile esauste
- pneumatici e altri materiali provenienti dalla manutenzione "fai da te" di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dal ETC in accordo con l'Amministrazione comunale.

3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l'ETC ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani in base a specifiche esigenze, in accordo con l'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno definite con appositi

atti amministrativi.

CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio.

2. Le utenze localizzate nelle aree periferiche, a bassa densità di utenze e/o con difficoltà di accesso, situate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta rifiuti stabilita nel Regolamento comunale relativo all'applicazione della TARI, usufruiscono di una agevolazione tariffaria secondo quanto stabilito dal regolamento TARI/TARIP. La distanza viene calcolata dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà; Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

3. Il GS redige ed aggiorna una planimetria riportante il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato con le modalità porta a porta e quella in cui è espletato con modalità stradale con la posizione dei punti di raccolta.

ART. 10 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 1/2018, come modificata dalla L.R. 4/21, le funzioni inerenti l'organizzazione ed il controllo relativi a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani; b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati; c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale; d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante; e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata." avviene attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta.

2. Per il territorio in oggetto il Consorzio d' Area Vasta CISA – ETC di Ciriè, che svolge

anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente per i servizi sopra citati, secondo la terminologia di ARERA.

ART. 11 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. In coerenza con quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal ETC del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo di anni 2 senza possibilità di rientro fino alla scadenza del suddetto periodo

3. Le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 30 giugno di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, all' ETC dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Comune) idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione. La determinazione delle riduzioni tariffarie è stabilita nel Regolamento Comunale della Tassa Rifiuti (TARI).

4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che

effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il GS dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

6. In caso di gravi inadempienze o dichiarazioni false e mendaci potranno essere annullate le agevolazioni eventualmente assegnate sulla TARI o tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART. 12 – MATERIALI RACCOLTI E FLUSSI

1. In riferimento a quanto indicato nella norma UNI 11686:2017 “Gestione dei rifiuti - Waste visual elements – Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani”, i vari rifiuti possono essere raccolti aggregati per materiale (“waste material”), secondo flussi (“waste streams”) monomateriali o a materiale prevalente oppure secondo flussi multimateriali.

ART. 13 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all’art. 6 le norme del presente articolo valgono sia per i contenitori dei rifiuti indifferenziati sia per quelli dei rifiuti differenziati; nei casi di raccolta domiciliare l’utente ha l’obbligo di collocare i contenitori per rifiuti all'interno di aree private recintate e chiuse; a tale riguardo l’ETC, in accordo con l’Amministrazione comunale, redige, ai sensi del presente regolamento, specifiche disposizioni e norme tecniche per il collocamento dei contenitori, per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, per l’esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all’interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.

2. I contenitori per la raccolta domiciliare sono formalmente consegnati agli utenti, singoli od associati (es. condomini). L’utente singolo o l’amministratore, laddove nominato nel caso dei condomini, o i singoli condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all’interno delle aree private recintate; l’utilizzo di

cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo. Tale obbligo decade in caso di inidoneità delle aree private, secondo i criteri riportati nella disposizione tecnica di cui all'Allegato 2.

3. Il proprietario singolo o l'amministratore che ritengano non vi siano i presupposti di idoneità delle proprie aree private per la collocazione dei contenitori, avanzano apposita istanza all'ETC, corredata da documentazione tecnica; all' ETC valuta l'istanza, sulla base dei criteri tecnici dell'Allegato 2, ed esprime una valutazione inappellabile sull'idoneità effettiva o meno del sito.

4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori, compresi i sacchi, posizionati internamente agli stabili o alle loro pertinenze, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dall' ETC sul tratto viario (area pubblica o ad uso pubblico) prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di raccolta.

5. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori/sacchi per rifiuti non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del GS, secondo modalità e criteri concordati con l' ETC, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al GS stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quando stabilito al comma precedente, il servizio dovrà essere attivato per tutte le tipologie di rifiuti depositati nei contenitori e secondo le modalità riportate nell'Allegato 2.

6. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e dell' ETC ai singoli condomini. Gli utenti sono tenuti ad avere cura dei contenitori e rispondono in solido, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati o del conferimento non corretto dei rifiuti.

7. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dall' ETC, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

8. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, si devono possibilmente realizzare apposite aree di pertinenza private, recintate, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del GS. Tali aree devono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio. Gli spazi dovranno avere caratteristiche di cui alle disposizioni tecniche riportate nell'Allegato 3.

9. Nei casi in cui per l'utenza sussista l'impossibilità tecnica debitamente accertata dall' ETC

di collocazione dei contenitori in area privata recintata, i contenitori medesimi potranno essere posizionati su suolo pubblico, previa acquisizione di parere favorevole congiunto dell' ETC e dell'Amministrazione Comunale sul punto in cui viene realizzata l'area, sugli elementi di arredo urbano e successiva autorizzazione da parte del Comune, che è rilasciata a titolo gratuito, anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Le aree dovranno essere realizzate secondo i criteri riportati nelle disposizioni tecniche dell'Allegato 3, ed utilizzate secondo i criteri già previsti per i contenitori e debitamente richiuse con serratura dopo l'utilizzo. In caso di indisponibilità di superfici idonee alla realizzazione dell'area ecologica, debitamente verificata dall'Etc e dall'Amministrazione Comunale, sarà possibile ricevere dei contenitori dotati di serratura o soluzioni equivalenti (tipo coperture, box di contenimento dei contenitori ecc..).

10. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate, chiuse, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del GS, aventi le caratteristiche di cui al comma precedente; gli spazi dovranno avere caratteristiche di cui alle disposizioni tecniche riportate nell'Allegato 3.

11. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata una distanza orizzontale di m 2 (due) rispetto alle aperture degli edifici. I contenitori del rifiuto indifferenziato e dell'organico non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di esclusiva pertinenza delle unità abitative. Il mantenimento del decoro e dell'igiene delle aree in cui sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche se in area pubblica ai sensi del precedente comma 10, è a carico degli utenti.

12. Sono comunque fatte salve eventuali specifiche disposizioni/indicazioni impartite da normative o circolari Statali e/o Regionali.

13. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

14. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con l'ETC del servizio, motivata richiesta.

15. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es.

strade senza sbocco o non pavimentate).

16. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

17. I contenitori, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.

18. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

19. Si prevede, in accordo con l' ETC, il progressivo adeguamento alla norma UNI Waste Visual Elements, compatibilmente con l'esigenza di non incidere negativamente sui costi dei servizi di raccolta. Pertanto si utilizzeranno a tal fine il turnover naturale dei contenitori e/o le sostituzioni eventualmente determinate da cambi nell'organizzazione dei servizi o del GS dei servizi stessi.

ART. 14 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune.

4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio il GS, secondo i criteri di cui all'art. 6 del Regolamento e le specifiche tecniche del contratto di servizio, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, individua soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

5. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e previa eventuale approvazione dell'Autorità Sanitaria se necessaria, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

6. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi.

7. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

ART. 15 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dall' ETC del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, anche avvalendosi del servizio attivato dall' ETC del servizio.

2. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dall' ETC del servizio (che ad esempio prevede contenitori dedicati, riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal GS, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

3. E' inoltre vietato:

- l'uso improprio dei contenitori forniti dal ETC o dal GS;
- la cernita dei rifiuti nei contenitori;
- l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
- eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall' ETC.
- sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
- Utilizzare contenitori diversi da quelli in dotazione, nel caso di raccolta porta a porta o di

prossimità,

- Utilizzare contenitori stradali collocati nel territorio di Comune diverso rispetto a quello in cui è registrata l'utenza o nel caso di zonizzazione comunale, diversi da quelli indicati.

4. I cassonetti esposti per il conferimento devono sempre avere il coperchio chiuso; pertanto il contenitore va richiuso dopo ogni conferimento, in caso di eccedenza di rifiuto occorre trattenere la quota eccedente che potrà essere conferita al prossimo passaggio di raccolta o direttamente ad un'Ecostazione ad esclusione del rifiuto indifferenziato ed organico; unica eccezione si applica al rifiuto indifferenziato soggetto a tariffazione puntuale che può essere conferito in eccedenza rispetto alla volumetria del contenitore secondo le norme indicate nel regolamento di gestione della tariffa puntuale.

5. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dall' ETC e/o GS.

6. E' obbligo del GS di raccolta mantenere separati i flussi di raccolta conferiti dagli utenti, salvo situazioni di significative contaminazioni, che dovranno essere prontamente segnalate all' ETC.

7. In relazione a quanto previsto da ARERA nel "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), per la raccolta vengono identificati dal GS gli indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio, secondo lo schema regolatorio determinato dall'Ente territorialmente competente e pubblicati nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (art. 55.)

CAPO IV –DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 16 - RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi laddove previsto, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.

3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

4. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali;
- rifiuti speciali da Costruzione e Demolizione (C&D);
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- rifiuti ingombranti e RAEE
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta differenziata ovvero specifici servizi integrativi.

5. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti urbani nei contenitori messi a disposizione dal ETC e/o dal GS del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento; devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- i quantitativi di rifiuti urbani conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica;
- è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.

6. Nei Comuni dove l'ETC del servizio abbia introdotto la possibilità di assegnazione i cassonetti per il conferimento di pannolini/pannoloni, nei medesimi contenitori devono essere conferiti soltanto le tipologie indicate al successivo art. 31, in appositi sacchetti protettivi conferiti ben chiusi.

ART. 17 –RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'ETC del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.

2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

   - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
   - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
   - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
   - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
   - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

3. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall' ETC e/o dal GS.

4. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

6. L'ETC e/o il GS, con gli strumenti concordati con l'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.

7. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.

8. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 18 – CENTRI DI RACCOLTA - ECOSTAZIONI

1. Le Ecostazioni (Centri di Raccolta ex art. 183, comma 1 D.Lgs. 152/06) sono da considerare parte integrante della fase di raccolta.

2. Presso l'Ecostazione i produttori di rifiuti urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali secondo le norme e le procedure del Regolamento di gestione dell'Ecostazione di cui al successivo punto 8.

3. Quando è necessario, è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni

previste dalla norma.

4. L'Ecostazione è recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali l'ETC indichi l'obbligo di destinazione.

5. Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.

6. Il prelievo dei materiali stoccati nell'Ecostazione viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto ETC del servizio.

7. E' cura del soggetto ETC del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.

8. Gli utenti si attengono alle norme e alle procedure di conferimento e di gestione indicate nell'apposito Regolamento di gestione dell' Ecostazione. Tutti gli utenti dell' ETC possono utilizzare qualsiasi Ecostazione localizzata sul territorio dell' ETC, salvo i casi riportati nello specifico regolamento di gestione delle Ecostazione.

ART. 19 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE

1. La collocazione la gestione, l'utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi e il luogo dove collocare i contenitori è indicato dall' ETC e/o GS del servizio.

2. L'ETC del servizio deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

3. La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

4. E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

5. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da

raccogliere;

6. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

7. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento delle specifiche frazioni merceologiche.

8. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

ART. 20 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- consegna all'Ecostazione
- ritiro su richiesta al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all'utenza (raccolta per appuntamento solo nel caso in cui questi e' stato attivato).

2. Nel caso di conferimento all'Ecostazione, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 18.

3. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche è attivato gratuitamente ed è effettuabile per un numero limitato di pezzi per volta o metri cubi; negli altri casi il ritiro su chiamata è a pagamento.

4. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi con il GS, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

5. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il GS del servizio deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il GS .

6. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.

7. L'Amministrazione Comunale definisce, in accordo il ETC e/o il GS del servizio ulteriori modalità di gestione rifiuti ingombranti.

8. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio

di sostanze lesive dell'ozono, è da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

9. E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori, condizionatori, pompe di calore e tutto ciò che contiene CFC .

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI SECCHI

1. La raccolta dei materiali riciclabili secchi (carta, plastica, vetro, imballaggi metallici) avviene di norma con raccolta domiciliare. La raccolta stradale è generalmente adottata nei territori ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare. Tutti questi rifiuti possono essere conferiti anche presso l'Ecostazione.

2. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

3. La raccolta differenziata della carta riciclabile è ammessa per quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, brik e cartoni per bevande ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte .

4. Per quanto concerne gli imballaggi in cartone provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta stabiliti dal GS del servizio; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il GS può individuare altre modalità di conferimento o prevedere un intervento su chiamata.

5. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni in plastica, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un agevole conferimento da parte dell'utenza.

6. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.

7. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previo appositi trattamenti, possono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecostazione, secondo le norme del relativo regolamento.

8. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica, e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche può essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, presso l'Ecostazione.

2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- raccolta domiciliare (solo in caso di attivazione del servizio),
- consegna all'Ecostazione da parte delle utenze domestiche;
- allestimento di punti mobili di conferimento con cassoni scarrabili;

3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti ecc.

4. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e, se non in piccolissime quantità, nel circuito di raccolta dell'organico umido.

5. E' vietato il conferimento della frazione verde in sacchi di plastica o altro materiale;

6. L'ETC del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica dell'autocompostaggio di tale frazione dei rifiuti, congiuntamente alla frazione organica umida (cfr. art. 29).

7. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligneo-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica umida (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche,
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto

frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;

- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);
- rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo En 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo En 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi, laddove siano opportunamente etichettati e tracciati ai sensi dell'art. 182 ter comma 6 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

3. Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio od alla digestione anaerobica, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici, ed all'eventuale produzione di biogas.

4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.

5. La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare con l'utilizzo di contenitori dedicati . Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza.

6. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal GS. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, anche avvalendosi del servizio attivato dal GS.

7. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in sacchetti biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI 34432 e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

8. La frequenza di svuotamento dei contenitori è strettamente correlata al sistema adottato e alla capacità dei contenitori; è necessario privilegiare i sistemi che tendano alla riduzione della frequenza degli svuotamenti per contenere i costi, garantendo il rispetto dei criteri igienico sanitari. (Cfr DGR 32-13426 del marzo 2010).

9. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dall' ETC.

10. La raccolta differenziata della frazione organica può essere sostituita od integrata

dall'autocompostaggio, pratica che viene prioritariamente promossa dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l' ETC e/o il GS dei servizi (cfr. art. 29).

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TESSILI

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di abiti usati e scarti tessili.
2. La raccolta differenziata di cui al comma 1 può comprendere scarpe e borse usate.
3. La raccolta differenziata dei rifiuti tessili avviene sia con la collocazione sul territorio di appositi contenitori, sia con il conferimento presso gli ecocentri.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

1. In relazione a quanto previsto nel D.Lgs 188/2008 e s.m.i. i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili sostenendone i relativi costi. Tali sistemi:
   a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
   b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

2. Le pile e gli accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal GS.

3. A cura ed onere dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

4. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili,

un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziati, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

5. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

6. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

7. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. In particolare ad ogni farmacia deve sarà assegnato appoossito contenitore ad esclusivo uso pubblico e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

8. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, e di conferire farmaci provenienti dalla propria attività.

9. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

10. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

11. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

12. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso la stazione di conferimento o altre aree consortili (ETC/GS).

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tale divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta. I rifiuti da costruzione demolizione (C&D) devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente agli impianti di destinazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.

3. E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità di consegna presso l'Ecostazione, effettuata dagli utenti stessi. La quantità massima conferibile è stabilita nel regolamento delle Ecostazioni.

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (ad esempio oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati), possono essere conferiti dai detentori presso l'Ecostazione secondo i criteri indicati nel Regolamento di gestione dell'Ecostazione.

ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

1. Gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti originati dalle attività di ristorazione ed affini devono essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti ed essere conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con l'ETC obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

2. Sono ammessi conferimenti da parte di utenze domestiche presso l'Ecostazione secondo i criteri indicati nel Regolamento di gestione dell'Ecostazione redatto dal GS.

ART. 29 – AUTOCOMPOSTAGGIO E COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA'

1. L'Amministrazione Comunale promuove le pratiche dell'autocompostaggio e del compostaggio di prossimità (compostaggio di comunità o compostaggio locale) in collaborazione con l'ETC, secondo le modalità e i criteri riportati nel Regolamento Comunale

dell'Albo Compostatori.

2. Per le utenze che si impegnano nell'effettuazione di queste pratiche è vietato il conferimento dei rifiuti organici nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, salvo specifiche frazioni residuali indicate nelle norme di buona pratica fornite dall' ETC

ART. 30 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e /o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali legno, metalli, plastiche dure, piccoli RAEE, toner, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

2. Oltre ai conferimenti presso l'Ecostazione, possono essere previste modalità di raccolta con specifici contenitori stradali (es. "mini punti"), o con punti mobili o attraverso l'installazione di reverse vending machine (es. macchine mangia bottiglie o mangia lattine), raccolte di imballaggi in legno e in plastica con modalità specifiche presso i mercati ambulanti.

3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dall'ETC per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

ART. 31 – RACCOLTA DI PAP (PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA)

1. Viene attivata una raccolta separata di pannolini per bambini e pannoloni e altri presidi sanitari aventi la stessa funzione (es. pazienti con stomia). La raccolta avverrà con il posizionamento di appositi contenitori, il cui accesso è consentito solo agli aventi diritto.

2. Le condizioni per usufruire del servizio sono l'età fino a 3 anni per i pannolini per bambini e l'esistenza di specifiche patologie o l'incontinenza per i pannoloni.

3. Gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta domiciliare e che necessitano di smaltire questa tipologia di rifiuti potranno richiedere al GS la possibilità di utilizzare uno specifico contenitore di colore grigio adibito al conferimento di tale frazione di rifiuto, previa presentazione di un'autocertificazione. Se la necessità di tale contenitore scaturisce dalla nascita di un bambino, la certificazione dovrà indicare la data di nascita del neonato. La volumetria standard di tale cassonetto sarà pari a 120 litri, ma per particolari esigenze potrà essere valutata la fattibilità di consegnare un contenitore di altra volumetria (240 litri e/o 40 litri).

4. Sul contenitore verrà applicato uno specifico adesivo, oltre ad un transponder necessario per individuare il termine di scadenza del servizio dedicato.

7. La frequenza di svuotamento del contenitore utilizzato per la raccolta dei pannoloni/pannolini, essendo un rifiuto indifferenziato, avrà la medesima raccolta già prevista sul territorio comunale per la raccolta del rifiuto indifferenziato. Nei contenitori è vietato introdurre altri rifiuti oltre a quelli indicati al comma 1.

8. L'utilizzo del contenitore è consentito soltanto nel periodo temporale in cui vi è l'esigenza di conferimento di pannolini per bambini e pannoloni e altri presidi sanitari di cui al comma 1:

9. L'utente assegnatario di un contenitore per assorbenti igienici deve comunicare tempestivamente al GS la cessazione dell'esigenza di avere il contenitore per lo smaltimento di assorbenti e restituire il contenitore assegnato entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'esigenza.

ART. 32 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti di recupero, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del riciclaggio (recupero di materia). Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero di materia, è possibile la destinazione a recupero energetico od altra modalità di trattamento.

2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal ETC del servizio e comunicati all'Amministrazione Comunale.

3. Per gli imballaggi e per gli altri flussi di rifiuti in cui è in vigore un meccanismo EPR si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera, Sistemi collettivi ecc.), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale

ART. 33 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il ETC dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione e garantita la pesatura intermedia per Comune in caso di circuiti di raccolta intercomunali.

CAPO V - ALTRI SERVIZI

ART. 34- DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il GS può effettuare le seguenti attività

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- smaltimento dei fanghi di depurazione.

ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti l' ETC e/o GS in accordo con l'Amministrazione Comunale individuando le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento che comprendono:

a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art. 45, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali (qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto dei portici antistante le proprietà)

b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;

c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.

Le strade provinciali che attraversano il centro abitato sono oggetto del solo servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato

2. Più in particolare per i servizi di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:

a) per il servizio di lavaggio stradale l' ETC e/o GS in accordo con l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;

b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;

d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;

e) il GS in accordo con l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dal GS con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;

g) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, il GS, in accordo con il ETC, modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. Il GS il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

ART. 36 - SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

4. L'Amministrazione Comunale su richiesta del GS attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti

ART. 37 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia.

2. I rifiuti urbani quali fiori secchi, carta e imballaggi vari che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nei contenitori della raccolta differenziata o del rifiuto indifferenziato, che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri.

3. I rifiuti verdi derivanti dalla manutenzione delle aree verdi dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata di questa frazione dei rifiuti urbani.

4. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi sono rifiuti speciali e devono essere smaltiti come rifiuti da C&D (rifiuti inerti).

5. I rifiuti da estumulazione ed esumazione sono costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo). Tali rifiuti devono essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti, Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili.

6. La disciplina di cui al citato D.P.R. si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

7. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

8. Al responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

9. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

10. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione dell' ETC del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gs delle strutture cimiteriali.

ART- 38 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura del GS, ovvero di condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall'Amministrazione comunale la cui pulizia è a carico del GS.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio

pedonale di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento dell'ETC o dell'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. Il GS provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.

5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal soggetto ETC, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002_seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione delle norme sui rifiuti ed i produttori devono provvedere a proprie spese.

CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.

2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento predisposto dall'ETC/Amministrazione Comunale, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in

esse abbandonati.

ART. 40- OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.

ART. 41 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da rifiuti e comunque nel rispetto del norme di cui al presente Regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 42 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento all'Ecostazione o in contenitori definiti con il GS ed alla pulizia dell'area.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal GS, in accordo con l'Amministrazione Comunale, ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 43 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali, fatto salvo quello effettuato da associazioni "no profit" o "Onlus" locali o "Pro Loco", effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.

2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.

3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.

4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale e al GS, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune, per il tramite del GS, le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto GS di raccolta dei rifiuti urbani.

3. Il GS, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare

attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

ART. 46- PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il legale rappresentante dell'attività è ritenuto responsabile della pulizia e del conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica e della frazione organica.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

ART. 47- PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto di portico antistante le proprietà.

ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione relativa al conferimento

dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con il GS che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica e della frazione organica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

3. Ogni onere connesso al potenziamento del servizio ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata ed altre prescrizioni dell'ETC o del GS.

2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore viene sottoscritta apposita convenzione con il GS che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART 50 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al GS, con preavviso di 10 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani .

2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal GS su area pubblica o concordata.

ART. 51 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati.

2. Qualora si verifichi una situazione di abbandono di rifiuti si applicano i criteri e le modalità di cui all'art..54.

3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della vegetazione infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 53 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al

recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 2, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e/o per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

6. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

7. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

8. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

9. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati è vietato anche conferire nei cestini portarifiuti rifiuti originati dai locali condotti dagli utenti, essendo la funzione di questi contenitori consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici.

ART. 54 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Alla rimozione di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico e sulle aree demaniali provvede il Comune, per il tramite dell' ETC e del GS, che i costi sostenuti gravano sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Alla rimozione di rifiuti su suolo privato provvede il soggetto responsabile, qualora individuato o individuabile, o il proprietario del fondo sulla base di ordinanza sindacale, fatto salvo il potere di sostitutivo nel procedimento in caso di inerzia da parte del soggetto obbligato fermo restando il recupero delle somme spese.

3. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale su segnalazione dell'ETC e/o dal GS, con specifica ordinanza sindacale diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell' ETC, provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale e/o ETC-GS provvedono direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.
7. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali anche pericolosi, il GS a seguito di apposita segnalazione dell'Amministrazione, se autorizzato dalla stessa, dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.
8. Qualora la contaminazione del sito interessi anche la falda, il Sindaco individua, con ordinanza, le eventuali misure di natura igienico-sanitarie finalizzate alla salvaguardia della salute delle persone, anche attraverso azioni di restrizione nell'utilizzo delle acque, sia fornite al consumo umano che utilizzate a scopo irriguo o ricreativo, individuando, qualora necessario, le attività sostitutive da porre in atto.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 55 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. L' ETC del servizio in accordo o su richiesta dell'Amministrazione Comunale studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

2. Il GS sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall'Amministrazione comunale adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

ART. 56- COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. 1. L'ETC e il Comune reputano la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
   - informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
   - introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
   - educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
   - informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
   - educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, sono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione e l'ETC, eventualmente tramite il GS di raccolta, cura la pubblicazione di mezzi di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

3. Le informazioni fornite agli utenti devono essere conformi alle disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani stabilite da ARERA (Disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato di gestione dei rifiuti - TITR e successive emanazioni) e conformi a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi previsti dal Ministero Competente.

4. Annualmente, a cura dell'Amministrazione comunale e dell'ETC, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
   - i quantitativi dei rifiuti urbani raccolti, distinti per tipologia di raccolta
   - le destinazioni delle varie frazioni
   - un'analisi critica dei risultati

- gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.

5. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

ART. 57 – CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

1. In conformità al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA l'Ente territorialmente competente, ossia l'ETC, determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal GS del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione in una matrice degli schemi regolatori previsti.

2. L' ETC approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'ETC integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza. La Carta deve essere pubblicata sul sito web dell'ETC del servizio integrato, ovvero di ciascun GS dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica.

ART. 58 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al presente comma non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 59 - CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di rifiuti, l'Autorità d'Ambito e all' ETC compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività l'Autorità d'Ambito si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

2. Fatte salve le attribuzioni della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza, l' ETC provvede nell'ambito delle proprie competenze gestionali ai controlli sull'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, avvalendosi di proprio personale o di soggetti con funzioni di Ispettori ambientali con idonea qualifica. E' facoltà dell' ETC di avvalersi anche di personale delle Polizie Municipali previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Amministrazioni Comunali.

3. L'ETC ha approvato un apposito regolamento per l'istituzione degli Ispettori ambientali.

4. In qualunque momento i contenitori adibiti alla raccolta potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e dagli Ispettori ambientali per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili, all'esposizione su suolo pubblico per la raccolta ed al relativo ritiro su area privata.

5. Le competenze degli ispettori ambientali sono:
   - informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di RD
   - prevenzione nei confronti dei comportamenti degli utenti e controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed all'organizzazione dei servizi di raccolta
   - vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio costituito dai beni strumentali utilizzati dagli utenti nell'ambito dei servizi di igiene ambientale
   - vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme nazionali, regionali e regolamentari. Nel caso di presenza di reati l'IA effettua attività di rendicontazione e segnalazione all'autorità giudiziaria
   - eventuali altre attività (educazione ambientale, elaborazioni statistiche ecc.).

6. Gli atti adottati dagli Ispettori ambientali hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc, art.357 del cp. , artt 13 e 14 della L 689/81.

7. Sono fatte salve le competenze e gli obblighi degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

ART. 60 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 61- SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i.

2. Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento per farne parte integrante.

ART. 62 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano in contrasto con le norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

ART 63 - NORME TECNICHE ATTUATIVE

1. Per eventuali modifiche e/o integrazioni dei criteri tecnici di cui al presente regolamento si fa riferimento alle specifiche norme di cui all'art. 6 comma 3 emanate con specifici atti amministrativi da parte dell' ETC.

ALLEGATI

- Allegato 1 - Tabella delle Sanzioni
- Allegato 2 – Criteri di inidoneità delle aree private per la collocazione dei contenitori della raccolta domiciliare dei rifiuti urbani
- Allegato 3 – Criteri tecnici per la realizzazione di "isole ecologiche" nelle quali vengono posizionati i contenitori della raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, su area privata o area

pubblica, prelevabili direttamente dagli operatori della raccolta

Allegato 1

Tabella delle Sanzioni

	VIOLAZIONI	***ARTICOLO***	***Min/Max***	***P.M.R.****	***NOTE***
1	Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno delle aree private recintate.	13 commi 1 e 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Il proprietario singolo, l'amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti, negli spazi ritenuti idonei dal ETC del servizio.
2	Omessa esposizione dei rifiuti, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabilite.	13 comma 1 e 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
3	Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.	13 comma 1 e 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
4	Impedimento di accesso alle aree private al ETC per il servizio internalizzato di raccolta rifiuti, laddove previsto.	13 comma 5	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
5	Danneggiamento o asportazione dei contenitori per rifiuti	13 comma 6	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Per singolo contenitore
6	Mancato rispetto, nella collocazione dei contenitori o del punto di compostaggio, delle distanze in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati o, per i contenitori dei rifiuti organici, a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di esclusiva pertinenza delle unità abitative	13, comma 11	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
7	Parcheggio di veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.	13 comma 13			Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.

8	Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti.	13 comma 14,	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
9	Impedimento di accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del GS del servizio	13 comma 18	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Su area/suolo pubblici o privati.
10	Esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal ETC del servizio.	15 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Non in contenitori dedicati o con riduzione volumetrica
11	Esposizione sulla pubblica via dei rifiuti al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal ETC del servizio.	15 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
12	Cernita dei rifiuti nei contenitori.	15 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
13	Abbandono di involucri contenenti rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	15 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
14	Manomissione, ribaltamento, imbrattamento dei contenitori dei rifiuti inclusa l'affissione di materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive)	15 comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
15	Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l'uso.	15 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
16	Conferimento all'interno di contenitori diversi da quelli assegnati in dotazione alla specifica utenza e/o conferimento in contenitori stradali collocati nel territorio di Comune diverso rispetto a quello in cui è registrata l'utenza o proveniente da ambito territoriale diverso da quello assegnato	15 comma 3	Da 50,00 A € 150,00	€ 100,00	
17	Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile.	15 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatto salvo quanto previsto nel regolamento Tarip per i comuni a tariffa puntuale .
18	Deposito all'interno dei contenitori all'uopo collocati di rifiuti urbani non contenuti in idonei sacchi chiusi.	16 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
19	Conferimento nei contenitori di residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti	16 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

20	Immissione nei contenitori di: - rifiuti speciali; - rifiuti speciali da Costruzione e Demolizione (C&D); - rifiuti urbani pericolosi; - rifiuti oggetto di raccolta differenziata; - rifiuti ingombranti e RAEE - per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.	16 comma 4 17 comma 5	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
21	Conferimenti impropri di rifiuti da utenze non domestiche, nei contenitori per rifiuti indifferenziati di rifiuti urbani	16 comma 5	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
22	Conferimenti impropri di rifiuti di altra natura nei contenitori destinati a pannoloni e pannolini	16 comma 6	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva la revoca della assegnazione del cassonetto
23	Conferimento di frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, con modalità e/o luoghi diversi da quelli indicati dal ETC del servizio	17 comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
24	Conferimento di frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.	17 comma 4 39 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
25	Rifiuto organico conferito nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani da parte di utenze che hanno sottoscritto l'impegno a praticare l'autocompostaggio o il compostaggio collettivo	29 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
26	Mancato rispetto delle norme e delle procedure di gestione dell'Ecostazione	18 comma 8	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
27	Conferimento dei rifiuti ingombranti con intralcio per il passaggio pedonale e/o alla circolazione e e/o alla sosta dei veicoli.	20 comma 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
28	Abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico.	20 comma 6	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.

29	Taglio/foratura di serpentine di frigoriferi, congelatori , etc.	20 comma 9	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
30	Conferimento improprio di carta riciclabile, con mancato rispetto delle istruzioni comunicate dal ETC	21 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Non è consentito conferire carta plastificata, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte.
31	Conferimento di imballaggi cartacei a bordo strada in giorni ed orari diversi da quelli di raccolta.	21 comma 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	.
32	Conferimento di imballaggi cartacei non piegati e possibilmente legati.	21 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
33	Conferimento improprio il vetro, con mancato rispetto delle istruzioni comunicate dal ETC.	21 commi 6e 7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli lampadine, specchi, schermi di tv e monitor, lastre di vetro
34	Conferimento di vetro/alluminio/ /plastica/metalli non accuratamente svuotati e possibilmente sciacquati.	21 comma 8	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
35	Conferimento di frazione verde con materiali estranei	22 comma,3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
36	Conferimento della frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti organici umidi, se non in piccolissime quantità.	22 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
37	Conferimento improprio della frazione organica, con mancato rispetto delle istruzioni comunicate dal ETC.	23 commi 7 e 9	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
38	Conferimento improprio di pile esauste, con mancato rispetto delle istruzioni comunicate dal ETC	25 comma 6	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
39	Conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati, con mancato rispetto delle istruzioni comunicate dal ETC.	25 comma 7 e comma 8	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Conferire solo medicinali privi di confezione
40	Deposito all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili.	26 comma 1	Da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
41	Abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.	26 comma 2	Da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
42	Conferimento improprio di altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati	30 commi 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

43	Conduzione di cani in spazio pubblico senza idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o mancata raccolta e deposito delle deiezioni stesse; e immissione di carcasse di animali domestici e non all'interno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.	38 commi 1 comma 2 e comma 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
44	Mancata pulizia e rimozione di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o ad uso pubblico da parte dei titolari di autorizzazioni all'occupazione.	39 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
45	Conferimento di rifiuti speciali nel circuito dei rifiuti urbani	40 comma 1	Da €100,00 a € 500,00	€ 200,00	
46	Mancata pulizia e rimozione di rifiuti abbandonati in fabbricati o in aree private da parte dei relativi proprietari o conduttori	41 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
47	Mancata pulizia o rimozione di materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti in area pubblica o ad uso pubblico.	42 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
48	Effettuazione di volantinaggio con qualsiasi modalità con finalità commerciali, su aree pubbliche o private ad uso pubblico.	43 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
49	Collocazione di volantini sui veicoli in sosta.	43 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
50	Affissione di volantini pubblicitari, manifesti all'esterno di fabbricati	43 comma 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
51	Mancata pulizia e rimozione di rifiuti, scarti, e residui relativi alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati in area pubblica o ad uso pubblico.	44 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
52	Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'Amministrazione comunale o al ETC del servizio.	45 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare.
53	Mancata pulizia e rimozione di rifiuti giacenti sull'area pubblica o spazio aperto all'uso pubblico per l'esercizio di attività di qualsiasi specie da parte del relativo esercente.	46 commi 1 e 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

54	Mancata pulizia e rimozione di rifiuti giacenti su marciapiedi o portici afferenti stabili privati da parte del relativo proprietario o conduttore.	47 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
55	Mancata pulizia o rimozione di rifiuti giacenti su aree per spettacoli viaggianti e luna park stesse da parte dei relativi occupanti.	48 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
56	Mancata pulizia e rimozione di rifiuti giacenti su posteggio di area mercatale da parte del relativo operatore incluso il conferimento improprio dei rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal ETC del servizio	49 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
57	Omesso collocamento dei rifiuti negli appositi contenitori da parte di esercizi stagionali, piscine, campeggi	50 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
58	Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	52 comma 1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
59	Omessa limitazione alla diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	52 comma 3	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
60	Abbandono a terra di rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nelle rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde.	53 commi 1,2 e 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
61	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti originati dai locali condotti dagli utenti,	53 comma 9	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

*P.M.R.: pagamento in misura ridotta – ai sensi dell'art.16 Legge 24 novembre 1981 n.689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.

Fatto salvo quanto previsto l'art 16, comma 2, della legge 689/1981 che così prevede *"Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma".*

Allegato 2

Criteri di inidoneità per il posizionamento dei contenitori in aree private

Art. 13 comma 2

Il presente allegato definisce i criteri circa l'idoneità o meno al contenimento delle attrezzature per la raccolta rifiuti delle superfici private interne e le relative caratteristiche.

1. **Casi di inidoneità cui l'amministratore deve certificare, almeno la presenza di una caratteristica sotto riportata in elenco:**

a) Che l'utenza (singola o aggregata) non possiede aree private interne
b) L' impossibilità alla movimentazione dei contenitori carrellati posti all'interno delle aree di proprietà quando vi sono:
   aa.) rampe superiori all'8%,
   ab.) Passaggi pedonali con dislivelli non ragguagliabili con rampe di pendenza non superiore all'8% ;
c) Che il posizionamento dei contenitori non rispetta le disposizioni dell'Art. 13 comma 11
d) Che tutta la superficie interna non sia condominiale, ma di proprietà privata
e) Che le aree private siano soggette anche ad uso di terzi per diritti di passaggio o di servitù

Art. 13 comma 5

2. **Caratteristiche tecniche per presa interna**

Al fine di poter espletare i servizi riportati in seguito, gli accessi ed i posizionamenti delle attrezzature da movimentare (contenitori carrellati) dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

a) Caso A con contenitore esposto a proprie spese "cooperativa": le superfici dove vengono collocate le attrezzature ed il percorso per esporre i contenitori devono essere preferibilmente pavimentate ed idonee alla movimentazione dei contenitori, inoltre il percorso deve possedere pendenza non superiore all'8% e dislivelli non maggiori di 2 cm;
b) Caso B con ingresso mezzo raccolta: le superfici dove vengono collocate le attrezzature per la raccolta ed il percorso per raggiungere i contenitori devono essere preferibilmente pavimentate ed idonee al transito di mezzi pesanti, inoltre il percorso deve possedere pendenze non

superiori all'16%. L'area interna privata deve essere tale da permettere al veicolo di effettuare la manovra di inversione di marcia come indicato al Punto 2.1 dell'allegato 2.

1. Nel caso in cui i contenitori sono posizionati entro i 10 metri dall'accesso carrabile, che deve essere sempre libero, lo svuotamento dei contenitori è da ritenersi assimilabile all'esposizione su suolo pubblico
2. Nel caso in cui i contenitori sono posizionati ad una distanza maggiore ai 10 mt dell'accesso carrabile e/o non direttamente accessibili, il servizio di svuotamento sarà soggetto ad un canone determinato dal GS.

1. Allegato 3

Criteri e linee guida per la progettazione di isole ecologiche

Art. 13 commi 8-9-10

Premessa

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire le relative indicazioni per la progettazione di aree denominate in seguito "Ecoisola, Isola Ecologica o Area Ecologica" utili al contenimento delle attrezzature per la raccolta rifiuti in modalità differenziata per tipologia di frazioni quali: carta, vetro, plastica, organico, indifferenziato.

L'istanza per la realizzazione di isole ecologiche per edifici già esistenti, che non dispongono di aree private recintate idonee al posizionamento dei contenitori, dovrà essere avanzata solamente dopo l'accertamento della mancanza di idoneo spazio per il ricovero delle attrezzature come da allegato 2 del presente Regolamento.

1.1. Posizionamento dell'area ecologica su superficie privata

L'area ecologica deve:

- essere direttamente confinante ed accessibile dalla strada pubblica o da strada privata ad uso pubblico;
- l'accesso dalla strada deve essere pavimentato.
- essere posizionata ad una distanza di almeno 2 (due) metri dal limite più esterno del Condominio e secondo quanto previsto dall'Art. 13 comma 11 e possibilmente il più lontano possibile da camere da letto e cucine.

Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

1.2. Posizionamento dell'area ecologica su superficie pubblica

Al fine di poter occupare una superficie pubblica per il collocamento delle attrezzature per la raccolta rifiuti è necessario che l'edificio rientri nelle casistiche di cui all'Art. 13 comma 10 ed abbia ottenuto la relativa autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Le caratteristiche di posizionamento sono rilevabili al punto 1.1 del presente allegato.

2. Caratteristiche tecniche per tutte le isole ecologiche

2.1. Accostamento, dei mezzi attrezzati per la raccolta rifiuti, all'area ecologica

Al fine di definire la posizione dell'area ecologica è necessario partire dalla verifica della possibilità di avvicinamento e sosta del mezzo attrezzato per la raccolta dei rifiuti. Tale verifica è fattibile attraverso il rilevamento della larghezza delle strade prossime al punto ipotizzato di posizionamento dell'area che dovranno essere almeno pari a 3 m. Nel caso di strada cieca sarà necessario rilevare anche le misure delle strade e aree a disposizione per le manovre di inversione di marcia e verificare con i raggi di svolta, per autocarri fino a quattro assi e di lunghezza massima di 12 m come riportato nella tabella Grafici - 2, con la possibilità di effettuare l'inversione con al massimo 4 manovre, l'altezza disponibile utile di transito deve essere di almeno 4 m.

Le dimensioni di ingombro del veicolo e l'area per le operazioni di aggancio, scarico dei rifiuti nel mezzo, sgancio del contenitore ed i raggi di svolta sono riportati al Grafico – 2 del presente documento.

Il dimensionamento delle attrezzature per le utenze non domestiche verranno fornite dal consorzio previo indicazioni, non vincolanti, dei gestori delle attività.

2.2. Dimensionamento dell'area ecologica

L'isola ecologica deve essere dimensionata in base al numero delle unità abitative del Condominio, posizionata e realizzata come da seguenti indicazioni.

2.2.1. Calcolo del numero di utenti teorico

Il valore del numero di utenti teorico viene definito dalla moltiplicazione del numero di unità immobiliari di tipo residenziale per il coefficiente 3.

2.2.2. Dimensionamento contenitori per aree ecologiche

Dalla Tabella – 2 del presente documento, che individuano le dimensioni dei contenitori (esclusivamente per il dimensionamento delle aree ecologiche), in funzione del numero di utenti e della frequenza di raccolta, è possibile rilevare la volumetria dei contenitori necessari da posizionare nell'area, per ogni frazione di rifiuto, ad eccezione della plastica in quanto la stessa viene raccolta in sacchi. In caso di presenza di utenze non domestiche l'assegnazione dell'attrezzatura dovrà essere preventivamente concordata con il GS.

2.2.3. Definizione di ingombro dell'area in progetto

Determinate le tipologie e quantità dei contenitori si procede con il disporre i contenitori all'interno di un'aera di prima ipotesi con l'obbiettivo di verificare la possibilità, per ogni frazione di rifiuto, di movimentare ed estrarre dall'area tutti i contenitori senza movimentarne altri di tipologia diversa. A

condizione rispettata l'area risulta idonea. Le dimensioni dei contenitori sono riportate in Tabella 1 del presente allegato.

2.2.4. Percorso area ecologica – mezzo per la raccolta

È necessaria la verifica del percorso del contenitore di maggior volume dalla porta dell'aera ecologica fino al punto di posizionamento del mezzo attrezzato per lo svuotamento del contenitore, in questa fase è necessario valutare: la presenza di scalini, eliminandoli con delle rampe (pendenza max. 8%) e degli eventuali dislivelli che non devono avere pendenza maggiori 8% e lunghezza del percorso massima di 10 metri.

2.3. Caratteristiche e prescrizioni strutturali

L'area ecologica, posizionate su superficie pubblica o su area privata non chiusa, deve essere recintata su ogni lato e se richiesto opportunamente mascherata, con struttura di altezza non inferiore a 1,7 m. Per le isole inserite all'interno di aree di pertinenza già recintate è obbligatoria la sola recinzione delimitante la stessa verso l'esterno della proprietà. La recinzione deve seguire le prescrizioni del vigente Regolamento edilizio.

Le aree devono essere munite di cancello, possibilmente scorrevole, di accesso dalla strada con dimensione minima di almeno 1,2 metri; la superficie deve essere piana e pavimentata ed essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote. L'altezza della pavimentazione dell'area dev'essere la stessa del livello stradale e se presente il marciapiede a livello dello stesso, in quest'ultimo caso, sarà necessaria la realizzazione di apposita rampa, con pendenza massima del 8%, di ragguaglio del dislivello con il piano strada.

La porta di accesso deve essere dotata di serratura, la quale potrà essere: privata, ammaestrata o universale a sezione triangolare o quadrata.

In casi particolari potrà essere prescritta la realizzazione di ulteriori misure strutturali.

2.4. Gli elaborati dovranno contenere almeno le seguenti dati o informazioni

In riferimento a quanto sopra riportato al fine di valutare l'idoneità del progetto per realizzazione di isola ecologica gli elaborati dovranno indicare almeno:

- l'indirizzo esatto dell'edificio servito
- i dati della proprietà o amministratore
- planimetria catastale
- stralcio planimetria inquadramento territoriale oppure ortofoto

- il numero di unità immobiliari presenti negli edifici, (dato indispensabile al dimensionamento dei contenitori da alloggiare all'interno dell'area ecologica in progetto);
- planimetria dell'isola ecologica in scala 1:50 o 1:100
- prospetto riportante altezza del manufatto architettonico (H non inferiore a 1,70 m)
- indicazioni circa i materiali utilizzati
- le dimensioni dei contenitori e le dimensioni di ingombro dell'area in progetto
- la quota riferita al cancelletto di ingresso deve riferirsi alla luce netta di passaggio
- le distanze del perimetro dell'area in progetto dalle pareti degli edifici confinanti
- la possibilità di avvicinamento e sosta del mezzo per la raccolta, (quotare le strade di accesso e nel caso in cui la strada sia senza sbocco l'area di manovra del mezzo per l'inversione di marcia)
- indicare la tipologia di serratura da installare (privata, a sezione universale, universale ammaestrata)
- indicare eventuali dislivelli dall'isola in progetto al mezzo per la raccolta (il suolo non deve presentare cunette o dossi e gli eventuali dislivelli altimetrici devono essere raccordati mediante la realizzazione di rampe con pendenza massima pari all'8%).
- la possibilità di movimentare i cassonetti senza dover manovrare altri contenitori di frazione diversa rispetto a quella da svuotare
- la movimentazione dei contenitori con percorso dall'isola ecologica al punto di aggancio al mezzo di raccolta
- la tipologia di pavimentazione (che deve essere impermeabile e liscia, idonea alla movimentazione delle attrezzature)
- indicazioni circa il conferimento della plastica (che deve avvenire dalla sera precedente il giorno della raccolta di fronte al numero civico)
- documentazione fotografica:
  - dell'area di posizionamento
  - della recinzione dell'edificio di pertinenza e/o confinante

Tabella – 1. Dimensioni dei singoli contenitori

Volumetria	Profondità [cm]	Larghezza [cm]	Altezza [cm]
40	31	39	50
120	56	48	97
240	73	59	108
360	85	63	109
660	77	137	116
1100	90	140	132

Tabella 2

	Indifferenziato		organico		Carta	Vetro	
	Settimalane	Quindicinali	Bistimanale	Settimanale	21 giorni	Quindicinali	21 giorni
freq. Passaggio anno	52	26	104	52	17	26	17
N. UTENTI	litri	litri	litri	litri	litri	litri	litri
Ut. Particolari	50	120	45		50	35	
49	2 - 660	1 - 1100 1 - 660	1 - 240	2 - 360	1 - 660 1 - 360	1 - 360	2 - 360
50							
51	2 - 660	1 - 1100 1 - 660	1 - 360	2 - 360	2 - 660	2 - 360	3 - 360
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61					1 - 1100 1 - 660 1 - 240		
62							
63							
64			2 - 360				
65	3 - 660	2 - 1100		2 - 360	2 - 1100	3 - 360	4 - 360
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75				1 - 360 2 - 240			
76							
77		2 - 1100 1 - 360			2 - 1100 1 - 360		
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91	3 - 660						
92							
93							
94							
95							
96							
97		3 - 1100					

Grafico – 1. Raggi di svolta veicoli

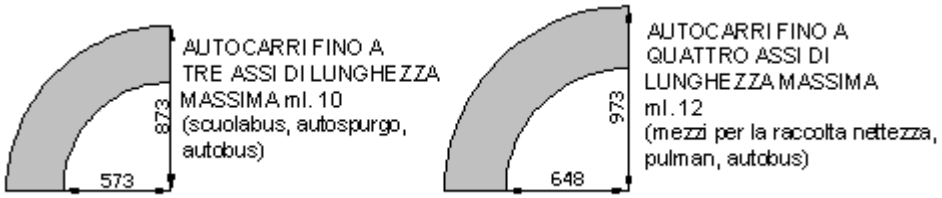

Grafico – 2. Dimensioni di ingombro dei mezzi e area di lavoro